

Normativa

Turchia: procedura semplificata per certificati A.TR.

Con la circolare n. 15/D del 16 giugno 2026, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha introdotto nuove istruzioni in materia di **procedura semplificata** per il rilascio dei **certificati di circolazione A.TR.**, il documento essenziale che attesta la **posizione di libera pratica** delle merci nell'Unione Europea, permettendo così di beneficiare del trattamento daziario preferenziale previsto dall'unione doganale UE-Turchia.

La procedura semplificata, prevista dall'art. 11 della Decisione n. 1/2006 CE-Turchia, consente agli **esportatori autorizzati** – ovvero aziende che effettuano spedizioni frequenti e offrono alle autorità doganali adeguate garanzie sui controlli di origine – di operare con **certificati A.TR. previdimati** dalla dogana, oppure vidimati dall'esportatore stesso con un timbro speciale, nonché attestare autonomamente, tramite una dichiarazione di origine su fattura o su altro documento commerciale, l'origine preferenziale delle merci esportate, senza dover richiedere all'Autorità doganale del Paese di esportazione il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED.

L'utilizzo di questa agevolazione è **strettamente riservato ai soggetti in possesso dello status di esportatore autorizzato**, che può essere richiesto da una persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che ha il potere, al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale, di decidere l'invio della merce fuori dall'UE, escludendo, quindi, i soggetti che forniscono servizi logistici, di trasporto, di assistenza doganale, quali il vettore/trasportatore, il doganalista/spedizioniere, le case di spedizioni e così via.

La domanda deve essere redatta compilando il modello ufficiale messo a disposizione dall'Agenzia delle dogane, firmato digitalmente dal legale rappresentante e inviato tramite PEC all'Ufficio ADM territorialmente competente. Il procedimento deve concludersi entro e non oltre 120 giorni dalla data di presentazione della domanda. Una volta rilasciata, l'autorizzazione ha validità illimitata.

È fondamentale che le aziende esportatrici verifichino il corretto mantenimento dei requisiti di autorizzazione e assicurino che la **compilazione e la firma** dei certificati in procedura semplificata avvengano nel pieno rispetto delle linee guida doganali. Un utilizzo scorretto della procedura o la falsificazione delle dichiarazioni possono comportare **il disconoscimento del trattamento preferenziale a destino**, l'applicazione di dazi imprevisti per il cliente turco e **sanzioni amministrative o penali** a carico dell'esportatore italiano, oltre alla potenziale revoca dello status di esportatore autorizzato.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il **1° luglio 2026** e sostituiranno sia le procedure straordinarie adottate durante l'emergenza Covid-19, sia le precedenti note e circolari emanate sul tema.

Fonte www.adm.gov.it – 21 aprile 2026
www.studioarmella.it – 25 giugno 2026